

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 09/07/2025

FATTO

Parte ricorrente adisce l'ABF chiarendo di aver stipulato con l'intermediario chiamato nel presente procedimento, nell'anno 2018, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e successivamente, nell'anno 2019, un contratto di delegazione di pagamento. La parte riferisce altresì che, secondo le previsioni contrattuali, i prestiti dovevano essere rimborsati mediante il pagamento in centoventi mensilità, il primo, e novantasei, il secondo, ma il ricorrente, esercitando la relativa clausola presente nel contratto, ha estinto i finanziamenti in via anticipata, nell'anno 2022, il primo, e nell'anno 2023, il secondo, al momento del pagamento della quarantottesima e trentanovesima rata, rispettivamente. Il ricorrente specifica altresì che il contratto prevedeva che tutte le spese connesse ai finanziamenti fossero pagate in via anticipata e che, al momento dell'estinzione dei prestiti, queste non sono state correttamente restituite per il rateo riferibile alle rate a scadere. Sulla base di ciò il ricorrente chiede la restituzione di tali oneri, per le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione di intermediazione creditizia, per entrambi i finanziamenti. Il ricorrente chiede, inoltre, per i due finanziamenti, il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario in eccesso a quanto dovuto per



l'estinzione dei prestiti ed il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, nonché gli interessi sulle somme da restituire e le spese difensive relative al procedimento.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, si è opposto alle richieste del ricorrente. In particolare, questi ha affermato la tesi che i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non sono sottoposti alla disciplina contenuta nella direttiva 2008/48/CE, ma a quella di cui al DPR 180/50, come novellato nell'anno 2012, nonché alla normativa secondaria emessa dalla Banca d'Italia. La parte deduce, inoltre, che non sono soggetti a rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i costi corrisposti a terzi. Con un ulteriore argomento, l'intermediario ha sottolineato la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e delle commissioni d'intermediazione, in quanto, per le prime, fanno riferimento ad attività preliminari all'erogazione del credito, attraverso le quali l'intermediario accerta l'esistenza dei requisiti necessari per tale fine, mentre con riguardo alle seconde attengono a somme non incamerate dall'intermediario, ma riconosciute a un soggetto terzo, qual è il terzo mediatore del credito, per attività prodromica al perfezionamento del contratto. Si oppone, inoltre, alla richiesta di restituzione della penale per l'estinzione anticipata, deducendo che il contratto è conforme al disposto di cui all'articolo 125 *sexies* del TUB, il quale stabilisce che, in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato e, inoltre, l'indennizzo è stato determinato in una misura non superiore a quella prevista dalla legge. La parte, infine, obietta alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica che la materia trattata non appare particolarmente complessa e che le controversie sul tema hanno carattere seriale, chiedendo quindi il non accoglimento della relativa domanda.

DIRITTO

La domanda per la restituzione degli oneri connessi al finanziamento deve essere accolta nei termini e limiti di seguito specificati. Ai contratti di finanziamenti tra le parti, infatti, che come osservato recano date dell'anno 2018 e 2019, non può essere applicato l'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 25 luglio 2021. Tale norma aveva, infatti, modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati dopo la suddetta data del 25 luglio 2023, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spettò al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Al contrario, per i contratti di finanziamento stipulati prima della suddetta data, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La disciplina è stata, tuttavia, oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, con la sentenza 263/2022. In dettaglio, la Corte ha preliminarmente osservato che:

“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).



Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi osservato:

"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", dichiarando l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce di tale decisione della Corte costituzionale, i Collegi territoriali ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della suddetta data del 25 luglio 2021.

In particolare, il Collegio di Coordinamento aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 *octies* del D.L. 73/21, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

Accertato il diritto del ricorrente a ricevere la restituzione del rateo delle spese connesse al finanziamento riconducibile alle rate a scadere alla data del rimborso anticipato, occorre determinarne la misura che deve essere determinata tenendo conto della somma originariamente versata per le diverse tipologie di spese, del numero delle rate pattuite e di quelle effettivamente pagate, nonché delle eventuali somme già restituite dall'intermediario, della natura delle singole voci di spesa, da effettuarsi attraverso la lettura della documentazione contrattuale in atti.



Tale analisi fa osservare che, per entrambi i contratti, le spese d'istruttoria compensano prestazioni che attengono esclusivamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto e ciò, conformemente al consolidato orientamento dei Collegi ABF, conduce a qualificarle come di natura *up front*. Parimenti, anche le commissioni corrisposte all'agente intermediario del credito riguardano attività circoscritte alla fase preliminare del finanziamento e, pertanto, hanno natura *up front*. Ciò conduce ad individuare il criterio di rimborso in quello della curva degli interessi. Da quanto detto segue che le spese di istruttoria da rimborsare sono pari ad € 245,68, per il contratto di cessione di quinto dello stipendio e ad € 135,34, per il finanziamento con delegazione di pagamento. Le spese per l'intermediazione creditizia ancora dovute al ricorrente, invece, si determinano in € 368,41, per il primo contratto, ed in € 247,93 per il secondo contratto. Per quanto detto, la somma dovuta in dipendenza del finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio ascende ad € 614,09 ed a € 383,27, per il contratto di delegazione di pagamento. La somma complessivamente dovuta al ricorrente, conseguentemente, si determina in € 997,36. Sono inoltre dovuti al ricorrente gli interessi, da calcolarsi nella misura del tasso legale, a decorrere dalla data del reclamo all'effettivo soddisfo.

La domanda di restituzione delle spese per l'assistenza difensiva non può essere accolta poiché non trova corrispondenza con i criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento ABF che, con la Decisione 4580/25, ha limitato la possibilità di liquidare le spese di assistenza professionale nei giudizi dinnanzi all'Arbitro bancario alle ipotesi in cui esso sia *"oggettivamente necessario [...] tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso"*. Pertanto, la relativa domanda non può essere accolta. A tale riguardo va osservato che in atti non si rilevano elementi tali da ritenere imprescindibile l'intervento di un difensore tecnico, quali, ad esempio, il comportamento gravemente scorretto o significativamente e ingiustificatamente dilatorio-ostruzionistico tenuto dall'intermediario nel corso della controversia o, ancora, il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni a fondamento delle domande del ricorrente. Va altresì rilevato che la parte non ha prodotto documentazione a supporto della prova del danno subito, o per dedurre, in termini più generali, il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale.

Anche la domanda di restituzione delle rate trattenute indebitamente dall'intermediario non può essere accolta, posto che il ricorrente omette di fornire evidenze a supporto della propria richiesta.

La richiesta di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata non è provata e non merita accoglimento. Il ricorrente assume la validità della propria richiesta sull'assunto che l'intermediario non ha fornito dettaglio delle spese da questi sopportate per l'estinzione anticipata del finanziamento. Al tale proposito occorre, tuttavia, osservare che l'interpretazione dell'articolo 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. proposta dal ricorrente non è coerente con l'insegnamento del Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 5909/20, ha chiarito che: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI